

PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE ATTIVITA' TECNICHE

Approvato con decreto presidenziale n.

INDICE

CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti e delle modifiche contrattuali
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi, dei tempi di affidamento e dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Entrata in vigore

CAPO I

Principi generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 2 comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, svolte dal personale dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di seguito "Codice"; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.

Ai sensi del parere MIT n. 3358 del 3 aprile 2025 l'IRAP relativa agli incentivi tecnici di cui al presente Regolamento è da considerarsi interamente a carico dell'Amministrazione e non è ricompresa all'interno del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, come invece è previsto per oneri previdenziali e assistenziali, a condizione che essa sia inserita nei quadri economici dell'intervento.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell' 80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

5. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.10 del medesimo decreto si applicano anche agli affidamenti diretti, alle concessioni ed ai contratti di partenariato pubblico-privato (PPP). Inoltre gli incentivi possono essere riconosciuti anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti fra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 suddetto.

L'incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tuttavia, l'incentivo non è calcolato sull'intero valore dell'accordo quadro, bensì viene costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al valore economico di questi

ultimi. Gli incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

6. In caso di procedure di affidamento che prevedano una suddivisione in lotti ad aggiudicazione separata, le risorse da destinare agli incentivi sono individuate in relazione a ciascun lotto, considerato singolarmente.

Articolo 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett.a), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente, incluso il personale con qualifica dirigenziale in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 209/2024, e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolga le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto (RUP);
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Articolo 3 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Dirigente competente o di suo delegato (responsabile competente) la struttura tecnico-amministrativa (c.d. "gruppo di lavoro") destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnato, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate, in ogni fase del procedimento, dal Dirigente competente o suo delegato (responsabile competente), dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività eventualmente trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività loro assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente o suo delegato (responsabile) che conferisce l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascun dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di liquidazione, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto (c.d. BIM) previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 15.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 15.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

2. Si precisa che le quote di incentivo verranno corrisposte solo se nel quadro economico dell'intervento approvato verrà previsto l'accantonamento delle risorse finanziarie da destinarvi, inclusa l'IRAP.

3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Articolo 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Articolo 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, o suo delegato (responsabile), di cui all'art.17;

- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e della gestione amministrativa ;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi;

- l'acquisto di software e attrezzature funzionali all'attività relativa all'intero ciclo di vita del contratto.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
- copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. Nel rispetto dei commi precedenti i dirigenti dell'Ente stabiliscono, anno per anno, la gestione delle risorse accantonate nell'anno di competenza.

CAPO II

Incentivo per i lavori

Articolo 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

OPERE	PERCENTUALE (%)
da euro 15.000,00 a euro 2.000.000,00	2
da euro 2.000.001,00 alla soglia di rilevanza europea	1,9
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,8

Articolo 9

Disciplina delle varianti e delle modifiche contrattuali

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1 lettera c) e le modifiche contrattuali conformi all'art. 120, comma 1 lettera a) e b) e comma 3, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.

Articolo 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

1.1) Per importo lavori inferiori a € 150.000,00 – affidamento diretto

B	Responsabile unico del Progetto (RUP) e collaboratori	45%
C	Progettazione	14%
D	Verifica progetto ai fini della sua validazione	4%
F	Direzione lavori	35%
G	Regolare esecuzione	3%

B	Responsabile unico del progetto (RUP) e collaboratori	45%
	responsabile unico del progetto (RUP)	24%
	collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	21%
C	Progettazione	14%
	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
	redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8%
	redazione del progetto esecutivo	3%
	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	1%
D	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%
	verificatore	4%
F	Direzione lavori	35%
	direttore dei lavori	20%
	ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i ispettore/i cantiere)	14%
	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
G	Regolare esecuzione	3%
	Regolare esecuzione	2
	Collaudatore statico	1

2.La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso in cui non siano individuati collaboratori l'intera percentuale è da attribuire al responsabile.

3.Nel caso in cui, nell'ambito della singola procedura di affidamento, una o più attività indicate in tabella non siano previste, i relativi importi saranno riassegnati a ciascun componente del gruppo di lavoro in base alle percentuali previste per le attività effettivamente svolte.

1.2) Per importo lavori superiore a € 150.000,00

A	Programmazione della spesa per investimenti	2%
B	Responsabile unico del Progetto (RUP) e collaboratori	40%

C	Progettazione	12%
D	Verifica progetto ai fini della sua validazione	3%
E	Predisposizione documentazione di gara	10%
F	Direzione lavori	30%
G	Collaudo	3%

A	Programmazione della spesa per investimenti	2%
	responsabile della programmazione	1
	collaboratori	1
B	Responsabile unico del progetto (RUP) e collaboratori	40%
	responsabile unico del progetto (RUP)	22%
	collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	18%
C	Progettazione	12%
	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
	redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
	redazione del progetto esecutivo	3%
	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	1%
D	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%
	verificatore	3%
E	Predisposizione documentazione di gara	10%
	responsabile servizio gare	5
	collaboratori	5
F	Direzione lavori	30%
	direttore dei lavori	17%
	ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i ispettore/i cantiere)	12%
	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
G	Collaudo	3%
	collaudatore tecnico – amministrativo / regolare esecuzione	1
	collaudatore statico	1
	coordinamento dei flussi informativi	1

2.a La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso in cui non siano individuati collaboratori l'intera percentuale è da attribuire al responsabile.

3.a Nel caso in cui, nell'ambito della singola procedura di affidamento, una o più attività indicate in tabella non siano previste, i relativi importi saranno riassegnati a ciascun componente del gruppo di lavoro in base alle percentuali previste per le attività effettivamente svolte.

CAPO III **Incentivo per servizi e forniture**

Articolo 11 **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura da affidare.

SERVIZI /FORNITURE	PERCENTUALE (%)
da euro 15.000,00 a euro 1.000.000,00	2
da euro 1.000.000,01 a euro 2.500.000,00	1,8
importo superiore a euro 2.500.000,00	1,6

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 12 **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno di gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

1.1) Per importo servizi e forniture inferiori a € 140.000,00 – affidamento diretto

B	Responsabile unico del progetto (RUP) e collaboratori	55%
C	Redazione del Progetto (livello unico)	20%
E	Direzione dell'esecuzione	20%
F	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	5%

B	Responsabile unico del progetto (RUP) e collaboratori	55
	responsabile unico del progetto (RUP)	30
	collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	25
C	Progettazione	20
	redazione del progetto	13
	collaboratori	7

E	Direzione dell'esecuzione	20
	direttore dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15
	collaboratori	5
F	Verifica di conformità/Regolare esecuzione	5
	verificatore	4
	collaboratori	1

2.La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso in cui non siano individuati collaboratori l'intera percentuale è da attribuire al responsabile.

3.Nel caso in cui, nell'ambito della singola procedura di affidamento, una o più attività indicate in tabella non siano previste, i relativi importi saranno riassegnati a ciascun componente del gruppo di lavoro in base alle percentuali previste per le attività effettivamente svolte.

1.2) Per importo servizi e forniture superiori a € 140.000,00

A	Programmazione della spesa per investimenti	3%
B	Responsabile unico del progetto (RUP) e collaboratori	45%
C	Redazione del Progetto (livello unico)	15%
D	Predisposizione documentazione di gara	15%
E	Direzione dell'esecuzione	20%
F	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	2%

A	Programmazione della spesa per investimenti	3
	responsabile della programmazione	2
	collaboratori	1
B	Responsabile unico del progetto (RUP) e collaboratori	45
	responsabile unico del progetto (RUP)	28
	collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	17
C	Progettazione	15
	redazione del progetto	10
	collaboratori	5
D	Predisposizione documentazione di gara	15
	responsabile servizio gare	9
	collaboratori	6
E	Direzione dell'esecuzione	20

	direttore dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	14
	collaboratori	6
F	Verifica di conformità/Regolare esecuzione	2
	verificatore	1
	collaboratori	1

2.a La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso in cui non siano individuati collaboratori l'intera percentuale è da attribuire al responsabile.

3.a Nel caso in cui, nell'ambito della singola procedura di affidamento, una o più attività indicate in tabella non siano previste, i relativi importi saranno riassegnati a ciascun componente del gruppo di lavoro in base alle percentuali previste per le attività effettivamente svolte.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle di cui agli articoli precedenti. Ai fini della attribuzione il dirigente o suo delegato / responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente o suo delegato /responsabile è supportata da idonei elementi valutativi, indicati nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

5. Nel caso di appalti misti, si applica la graduazione della misura incentivante riferita al tipo di appalto che costituisce l'oggetto principale del contratto, determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Articolo 14

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi e assistenti di cantiere, direttore esecuzione e collaboratori) compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16 , commi 4 e 5.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile della attività.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3 sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario provinciale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 17.

Articolo 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi, dei tempi di affidamento e dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando/lettera di invito, rispetto ai tempi previsti nell'allegato I.3 al Codice, al personale incaricato di tale fase l'incentivo sarà ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del

Codice (ovvero sia dovuto a errori imputabili al direttore lavori ed ai suoi collaboratori, e al collaudatore), al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando/lettera di invito, rispetto ai tempi previsti nell'allegato I.3 al Codice, al personale incaricato di tale fase l'incentivo sarà ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e dei collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

6. L'Ente ha diritto al recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

7. La somma che residua a seguito delle decurtazioni oggetto del presente articolo non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse di cui all'art. 7.

TABELLA RIDUZIONE INCENTIVO	
Incremento dei tempi di affidamento	Riduzione incentivo
Entro il 20% del tempo previsto dall'allegato I.3 al Codice	10%
Dal 21% al 40% del tempo previsto dall'allegato I.3 al Codice	30%
Oltre il 40% del tempo previsto dall'allegato I.3 al Codice	50%
Incremento dei tempi di esecuzione	
Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
Oltre il 40%	30%
Incremento dei costi di realizzazione	
Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Articolo 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/ delegato responsabile competente, sentito il RUP in ordine alla effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. In

attuazione del principio di terzietà, la liquidazione degli incentivi avviene da parte di un soggetto terzo rispetto ai beneficiari, che non risulti direttamente coinvolto nelle attività incentivate, secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti (sent. n. 111/2024) e in coerenza con l'art. 45, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene successivamente al completamento della fase di affidamento ed a quella di esecuzione secondo le seguenti modalità:

a) entro 30 giorni dall'atto di affidamento/aggiudicazione dell'appalto :

- 50% Rup e collaboratori ad RUP;
- 100% soggetti preposti alla programmazione, alla progettazione ed alla predisposizione della documentazione di gara ;

a) entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione:

- 50% Rup e collaboratori ad RUP;
- 100% soggetti rimanenti .

3) Ai fini della liquidazione il dirigente/delegato responsabile predispone una scheda (Allegato A) per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività , contenente:

- il tipo di attività da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti ed i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle attività eseguite prima dell'entrata in vigore dello stesso purché riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, ossia dal primo luglio 2023.

2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

3. Per tutte le procedure comprese quelle disciplinate dal D.L. n. 13/2023, avviate entro il 30 giugno 2023, continuerà ad applicarsi il Regolamento provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con Decreto del Presidente n. 19 del 29/01/2019, con le regole ivi contenute.